

TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato,

letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nell'interesse di **SEGNALATO** tendente ad accertare la illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata a suo danno da parte di **BANCA SEGNALANTE** per violazione dei doveri di preventiva comunicazione previsti dalla vigente disciplina normativa con condanna della banca alla cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate e al pagamento della somma di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento di condanna, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa, con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva e c.p.a;

Lette le note depositate telematicamente dalle parti all'udienza di discussione in forma scritta del ricorso e a scioglimento della riserva che precede;

Rilevato che la banca resistente ha eccepito, allegato e provato documentalmente che:

La proposizione della causa in epigrafe è stata invero preceduta da formale reclamo notificato in data 14.12.2020 (v. all. 1 alla comparsa responsiva) e del quale la banca ha comunicato la presa in carico con comunicazione del 21.12.2020 (all. 2); Che nel merito la resistente ha precisato che in data 22/02/2010, il Sig. **SEGNALATO** chiedeva all'allora **BANCA 1 S.p.A** – oggi **BANCA SEGNALANTE** a seguito dell'incorporazione con decorrenza 25/11/2019 di **BANCA 2 S.p.A.** (all. 3) - l'erogazione di un mutuo fondiario di complessivi 93.900,00 euro, da rimborsare mediante il pagamento di n. 300 rate mensili, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese (all. 4).

Nel corso del rapporto il ricorrente incorreva in plurime e continuative inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali assunti, ritardando il pagamento di alcune rate del finanziamento. La Banca ha sempre inviato al correntista la prescritta informativa e, in particolare, **BANCA SEGNALANTE**, dal momento dell'incorporazione di **BANCA 2 S.p.A.** (novembre 2019), ha inviato i solleciti (come in allegato 5), tutti contenenti l'informativa già prevista dall'art. 4, comma 7, del "Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (di seguito, "Codice deontologico"), con i quali si comunicava che, in difetto di immediata regolarizzazione del ritardo nel pagamento, i dati relativi ai ritardi sarebbero stati segnalati nei sistemi di informazione creditizia.

Il correntista, dopo aver sanato la morosità ad ottobre 2020, ha ritardato il pagamento delle rate successive tant'è vero che **BANCA SEGNALANTE** ha nuovamente inoltrato al cliente la prescritta informativa così come si evince dalla documentazione allegata.

L'art. 4 comma 7 del "Codice deontologico", nel prevedere che i dati siano accessibili decorsi almeno quindici giorni "dalla spedizione del preavviso all'interessato", porta ad escludere che sia rilevante la ricezione del preavviso da parte del destinatario e che quindi il preavviso sia recettizio, essendo ben possibile che il partecipante alla CRIF renda pubblici i dati in questione allorquando, per qualsiasi motivo, decorso il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso, il destinatario non abbia ancora avuto conoscenza, né legale né reale, della comunicazione. Se il termine per la segnalazione decorre dalla spedizione del preavviso e non dalla sua ricezione, si deve anche escludere che la comunicazione possa costituire condizione per la validità della successiva segnalazione (così Trib. Perugia, ordinanza del 28.09.2018).

Il "Codice deontologico" in vigore deve ritenersi a decorrere dal 2019, il "Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", per il quale all'Allegato 1 al Codice si considera idoneo a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna. Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato; all'articolo 2

Ordinanza, Tribunale di Marsala, Giudice Antonio Genna del 17.09.2021

dell'Allegato 2 al Codice le "informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a (...) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi".

Le comunicazioni di sollecito al sig. **SEGNALATO** – contenenti l'informativa prevista dall'allora vigente art. 4, comma 7, del "Codice deontologico" - sono state da **BANCA SEGNALANTE** inviate con metodologie idonee a consentirne la tracciatura, ossia mediante il servizio "formula certa di Nexive" (allegato sub 6 il percorso di tracciatura delle spedizioni effettuate all'attore messo a disposizione dal fornitore).

Essendosi reso moroso del pagamento delle rate di mutuo, **BANCA SEGNALANTE**, quindi, inoltrava la prescritta comunicazione come prevista dalla vigente normativa mediante i seguenti solleciti:

sollecito del 31/12/2019 incluso nel blocco di spedizione del giorno 07/01/2020 e ricevuto il giorno 14/01/2020; - sollecito del 31/01/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 05/02/2020 e ricevuto il giorno 11/02/2020; - sollecito del 31/03/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 08/04/2020 e ricevuto il giorno 14/04/2020; - sollecito del 30/04/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 06/05/2020 e ricevuto il giorno 12/05/2020; - sollecito del 31/05/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 04/06/2020 e ricevuto il giorno 16/06/2020; - sollecito del 30/11/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 10/12/2020 e ricevuto il giorno 19/12/2020; - sollecito del 31/12/2020 incluso nel blocco di spedizione del giorno 05/01/2021 e ricevuto il giorno 12/01/2021; - sollecito del 31/01/2021 incluso nel blocco di spedizione del giorno 04/02/2021 e ricevuto il giorno 16/02/2021.

Le spedizioni dei solleciti sopra indicati, contenenti il preavviso di segnalazione, regolarmente ricevute dal cliente per come si evince dalla certificazione allegata sono state pertanto effettuate con mezzi adeguati; l'Arbitro Bancario Finanziario ha già valutato positivamente l'efficacia probatoria di simili metodi di spedizione (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 438/14; Collegio di Milano, decisione n. 7441/14; Collegio di Napoli, decisioni nn. 8300/146 e 1394/16; Collegio di Napoli decisione n. 4667 del 19 maggio 2016 che ha respinto un ricorso presentato per contestazione analoga a quella di cui al giudizio in oggetto nei confronti proprio della banca resistente, avendo ritenuto che la Banca ha "provato l'invio del preavviso di segnalazione nel rispetto della normativa vigente" tramite il servizio di "formula certa di Nexive", che consente la tracciatura della spedizione).

Ritenuto, alla luce delle condivisibili argomentazioni giuridiche e delle circostanze documentalmente allegare da parte resistente, che la banca ha quindi agito con correttezza e diligenza in ordine al compimento delle lamentate attività e che tuttavia occorre oggettivamente prendere atto della caducazione dei presupposti che legittimano il permanere dell'attuale iscrizione pregiudizievole al CRIF in danno del ricorrente, stante il compiuto decorso temporale dall'epoca di regolarizzazione della specifica posizione debitoria dedotta;

Ritenuto che in virtù di quanto accertato deve disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;

PQM

Definitivamente pronunciando sul presente ricorso, dichiara che **BANCA SEGNALANTE** deve immediatamente procedere a curare in favore del ricorrente la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli al CRIF dedotte in giudizio; spese compensate.

Dichiara definita la procedura.

Marsala, 17 settembre 2021.

Il Giudice
Antonio Genna